

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16843 del 05/07/2013

Presunzione di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza -
Superamento - Sostituzione, nella posizione di estensore, del relatore con il presidente (o con altro giudice) - Dimostrazione in base alla documentale formulazione della sentenza -
Necessità.

L'art. 276, comma quinto, cod. proc. civ., il quale prevede che la motivazione della sentenza è stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice, pone una presunzione - ribadita dall'art. 119, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., che indica come sottoscrittori il presidente ed il relatore - di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza. Tale presunzione può essere vinta solo dalla dimostrazione, in base alla documentale formulazione della stessa sentenza, dell'avvenuta sostituzione, nella posizione di estensore, del giudice autore della relazione con il presidente o con l'altro giudice.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16843 del 05/07/2013